

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

SCRITTURA PRIVATA PER IL CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO
ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE E SOSTITUZIONE IMPIANTO ASCENSORE, IN N.
3 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ
COMUNALE NELL'AMBITO DELLE RISORSE DI CUI ALLA MISSIONE
5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA
PER PERSONE CON DISABILITÀ” A VALERE SULLE RISORSE DEL
PNRR.

CIG A00BC7FE18 - CUP C24H22000120006

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia
della Provincia di Savona, con sede in Savona Via Aglietto n. 90, partita IVA
00190540096.

DITTA APPALTATRICE: Impresa Edile MANGANO SILVESTRO – Via A.
OMISSIS – P. IVA 022493310810 CF OMISSIS

RIBASSO OFFERTO 21,50%.

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI Euro 140.553,66.

TRA

arch. Alessandro REVELLO nato il OMISSIS a OMISSI, domiciliato per la
carica in Savona, via Aglietto, n. 90, con codice fiscale OMISSIS, nella sua
qualità di legale rappresentante dell'Azienda Regionale Territoriale per
l'Edilizia della Provincia di Savona con sede in Savona, via Aglietto n. 90,
partita IVA 00190540096, di seguito denominata A.R.T.E., che agisce ai sensi
di Delibera della Giunta Regionale n. 688 del 30/07/2021;

E

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

Silvestro MANGANO nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS,
Via OMISSIS con codice fiscale OMISSIS, (nella sua qualità di titolare e
legale rappresentante dell'Impresa Edile Mangano Silvestro con sede in
Trapani, partita IVA 02249310810), di seguito denominato "Appaltatore", che
agisce nella sua qualità di titolare e legale rappresentante,

PREMESSO

- che, in forza del Decreto dell'Amministratore Unico n. 176 del 06.07.2023,
è stata approvata la bozza di atto aggiuntivo alla Convenzione rep. n 4475
del 24.05.1994 tra il Comune di Savona e ARTE Savona (per la gestione
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) avente ad oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, con abbattimento
delle barriere architettoniche, su n. 3 alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà comunale nell'ambito delle risorse di cui alla
Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per
persone con disabilità" a valere sulle risorse del PNRR;

- la suddetta convenzione prevede, in particolare, la realizzazione da parte di
ARTE Savona di interventi di manutenzione straordinaria (edilizia ed
impiantistica) e di adeguamento per l'abbattimento delle barriere
architettoniche in relazione ai seguenti n. 3 alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà del Comune di Savona, siti nello stesso:

- alloggio sito in Largo Tissoni civ. 6 int. OMISSIS;

- alloggio sito in Largo Tissoni civ. 6 int. OMISSIS;

- alloggio sito in Largo Tissoni civ. 6 int. OMISSIS

ed è altresì compreso l'intervento di sostituzione dell'impianto ascensore
finalizzato al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

- che con Decreto n° 197 del 02.08.2023 è stato aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici 2023-25 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023 con l'inserimento dell'intervento in oggetto;

- che con atto del RUP in data 01.09.2023 (allegato n. 5 al Decreto n. 221 del 12.09.2023 acquisito al prot. ARTE Savona n. 221 del 12.09.2023) è stato validato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- che con Decreto n. 221 in data 12.09.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra descritti;

- che con Decreto n° 222 del 12.09.2023 è stata indetta gara d'appalto con procedura negoziata, trattandosi di appalto finanziato con risorse del PNNR, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (Decreto Semplificazioni) coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021 e, per quanto applicabili, le disposizioni del nuovo d.lgs 36/23 artt. 48 e seguenti e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso per contratto da stipulare a misura, mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice.;

- che con Decreto n° 249 del 27.09.2023 sono stati approvati i di gara a procedura negoziata esperita nei giorni 25.09.2023 (Rep. n. 7832 pari data) e 26.09.2023 (Rep. n. 7833 pari data), ed è stata approvata la proposta del RUP di aggiudicazione dei lavori a Impresa Edile MANGANO SILVESTRO per l'importo netto di Euro 140.553,66 oltre l'I.V.A., importo pari alla somma di Euro 129.146,33 determinato a seguito del

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

ribasso del 21,50% sull'importo di Euro 164.517,62 relativo alle lavorazioni e di Euro 11.407,33 relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; -----;

- che nelle more del completamento dei controlli circa il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. in capo all'impresa aggiudicataria e della stipula del contratto, al fine di poter usufruire del finanziamento con fondi PNRR – piano nazionale di ripresa e resilienza, con Decreto n. 249 del 27.09.203 si disponeva la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 76/2020 come convertito con Legge 120/2020 e s.m.i.:-

- che, con verbale sottoscritto in data 05.10.2023, i lavori venivano consegnati in via d'urgenza;

- che con Decreto n° 255 del 05.10.2023 si è disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori in esito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti a Impresa Edile MANGANO SILVESTRO per l'importo netto di Euro 140.553,66 oltre l'I.V.A., importo pari alla somma di Euro 129.146,33 determinato a seguito del ribasso del 21,50% sull'importo di Euro 164.517,62 relativo alle lavorazioni e di Euro 11.407,33 relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; -----;

- che l'aggiudicatario in persona del Sig. Silvestro Mangano e il Direttore dei lavori, arch. Tiziana Dania, con verbale in data 05.10.2023 hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.

Codice /Codice dei Contratti pubblici - D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.;

D.Lgs. n. 50/2016 - D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti attualmente in vigore; -----

Decreto Semplificazioni – Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell’11.09.2020 e s.m.i.; -----

Decreto Semplificazioni bis – Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021. -----

Art. 2

Oggetto dell'affidamento

A.R.T.E. affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori relativi alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, con abbattimento delle barriere architettoniche, su n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale (Comune di Savona) nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” a valere sulle risorse del PNRR:

- alloggio sito in Largo Tissoni civ. 6 int. OMISSIS;

- alloggio sito in Largo Tissoni civ. 6 int. OMISSIS;

- alloggio sito in Largo Tissoni civ. 6 int. OMISSIS

consistenti sostanzialmente nei lavori edili necessari al recupero degli alloggi, nell'adeguamento degli impianti tecnologici esistenti (impianto idrico

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

sanitario, impianto gas e impianto elettrico) nel rispetto della normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche. E' compreso altresì l'intervento di sostituzione dell'impianto ascensore finalizzato al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche come descritto nel capitolato speciale di appalto.

Art. 3

Importo del contratto

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a Euro 140.553,66; tale importo è dovuto alla somma di Euro 129.146,33 (parte depurata del ribasso di gara del 21,50%) e di Euro 11.407,33 (importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento che non è soggetto ad alcun ribasso).

L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale, fatti salvi in ogni caso i limiti di legge.

Art. 4

Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui è prevista la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate A.R.T.E. comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 5

Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi del Piano

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2,

Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

Art. 6

Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto si intende stipulato a misura.

Valgono tutte le disposizioni di legge contenute nel suddetto D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al DM n° 145/2000 e comunque nelle norme di settore vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle effettive quantità di lavorazioni eseguite i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi allegato e, per le voci in esso non contenute, quelli di cui al Prezzario Regionale della Liguria Opere edili ed Impiantistiche – Edizione 2023 – aggiornamento annuale al 28.12.2022 – applicando a detti prezzi, al netto della quota relativa agli oneri per la sicurezza, il ribasso d'asta offerto, pari al 21,50%...

Ai fini della contabilizzazione lavori, dai prezzi degli elenchi suindicati, saranno estrapolati gli oneri diretti per la sicurezza, desunti da detto elenco; detti oneri non sono soggetti a ribasso d'asta così come gli oneri indiretti, relativi alle opere provvisionali, considerati oneri speciali per la sicurezza.

Gli oneri diretti della sicurezza e quelli speciali, non sottoposti a ribasso d'asta, saranno liquidati a misura contestualmente agli stati di avanzamento lavori. I ponteggi e le opere provvisionali in genere saranno liquidati nella misura del 60 % a conclusione del montaggio e del 40 % a completamento delle operazioni di rimozione ed allontanamento dal cantiere.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate dal personale incaricato, in apposito documento.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 7

Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi della normativa vigente e delle eventuali indicazioni in materia date dall'A.N.AC. è la seguente:

importo complessivo lordo dell'appalto di Euro 175.924,95 - categoria OG1 – classifica appalto I.

lavorazione	categoria	classific a	livello di importo fino a Euro	importo lordo parti d'opera in Euro	% parti d'opera
Edifici civili e industriali	OG1 prevalente	I	258.000,00	116.824,95	66,41%
Impianto ascensore	OS4 scorporabile	I	258.000,00	59.100,00	33,59
Totale				175.924,95	100,00%

Gli oneri della sicurezza, ricompresi negli importi di cui sopra sono pari ad Euro 11.407,33 soggetti a variazioni a seguito delle eventuali modifiche

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

nonché varianti ai sensi dell'art. 120 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Con riferimento alle modalità di qualificazione e di esecuzione delle suddette lavorazioni, si richiamano le disposizioni della lettera invito, del capitolato speciale di appalto e degli elaborati progettuali che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta e dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente.

Gli importi sopra indicati sono da intendersi puramente indicativi in quanto dipendenti da lavori le cui quantità sono, a priori, non esattamente quantificabili, per cui detti importi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione. Tali variazioni non daranno ragione a richieste e/o pretese di nessun tipo da parte dell'Appaltatore.

Sono presenti nell'appalto (ricomprese negli importi di cui alla categoria OG1) anche lavorazioni relative ad impianti idrico-sanitari (categoria OS3) dell'importo di Euro 15.986,57 – 9,09% dell'appalto, nonché ad impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (categoria OS30) dell'importo di Euro 15.285,29 – 8,69% dell'appalto ed ad Impianti termici e di condizionamento (categoria OS28) dell'importo di Euro 13.840,86 – 7,87% dell'appalto.

Con il presente contratto l'Appaltatore ribadisce l'impegno, già espresso all'atto dell'offerta, per cui l'esecutore di lavorazioni sensibili come individuate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i. dovrà possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure dovrà aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18

aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) e l'Appaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle white list ed essere iscritto o presentare domanda per acquisire tale iscrizione, nell'ipotesi di esecuzione diretta di tali lavorazioni sensibili, riconoscendo che l'impossibilità di esecuzione delle suddette lavorazioni per mancata iscrizione o mancata presentazione di apposita domanda di iscrizione o il rigetto della domanda di iscrizione costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di recesso dal contratto da parte della Stazione appaltante, con diritto di questa al risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa.

Con il presente contratto l'Appaltatore ribadisce l'impegno, già espresso all'atto dell'offerta, ad acquisire, nell'ipotesi di esecuzione diretta degli impianti idrico sanitari (9,09% ricompresi nella categoria OG1), degli impianti termici e di condizionamento (7,87% ricompresi nella categoria OG1) e degli impianti interni elettrici (8,69% ricompresi nella categoria OG1) e delle lavorazioni relative alle categorie OS4 (Impianto ascensore), dell'importo di Euro 59.100,00 - 33,59%, tutte le abilitazioni prescritte dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n° 37 eventualmente necessarie all'esecuzione, nei tempi contrattualmente previsti, delle lavorazioni comprese nell'appalto, riconoscendo che l'impossibilità di esecuzione delle suddette opere per mancato possesso e/o acquisizione delle necessarie abilitazioni costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di risoluzione del contratto con diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa. -----

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

L'esecuzione lavori deve rispondere ai criteri ambientali minimi (CAM)

Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizia (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022).

L'affidamento dei lavori del presente appalto deve essere svolto:

- nel pieno rispetto di tali criteri ambientali e dei principi del DNSH --e dovrà assicurare quanto previsto negli elaborati di progetto posti a base di gara;

- nel pieno rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili, per quanto applicabili.

Il contratto d'appalto prevede il monitoraggio del consumo di energia primaria per quanto applicabile.

L'Appaltatore ha prodotto dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

Nell'appalto è compreso il servizio relativo alla redazione APE, Attestazione di Prestazione Energetica (APE), da eseguirsi a cura e spese dell'appaltatore per ogni singola unità abitativa da Tecnico Certificatore iscritto all'Elenco Regionale Certificatori Energetici abilitati dalla Regione Liguria, secondo quanto disposto dal regolamento n. 6 del 13 novembre 2012, pubblicato sul BURL n. 20 in data 21/11/2012, così come modificato dal regolamento regionale 6 marzo 2015 n. 1, pubblicato sul BURL n. 08 in data 18/03/2015 e dal Regolamento Regionale n. 1 del 21/02/2018 emanato in attuazione dell'art.

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

29 della L.R. n. 22 del 29/05/2007 entrato in vigore dal 01/03/2018.

Art. 8

Nomina dell'esecutore

Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come imprenditore individuale (art. 65, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e che, pertanto, eseguirà in proprio i lavori.

Art. 9

Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale di Appalto, elegge domicilio nel seguente indirizzo: Casa Comunale di Savona, corso Italia, n° 19 - 17100 – SAVONA.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, via pec oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10

Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente:

Banca Bper spa, P.zza Martiri della Libertà – 17100 Savona. La persona, preventivamente riconosciuta dalla stazione appaltante, autorizzata dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, è la seguente: Silvestro Mangano, designazione che risulta dagli atti.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, effettuata ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Si applica, in ogni caso, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.).

Art. 11

Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà condurre i lavori secondo le prescrizioni di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 12

Disciplina e buon ordine del cantiere

La direzione dei cantieri, al fine del buon andamento delle lavorazioni, è regolata dall'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Art. 13

Osservanza di leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale

e nelle prescrizioni contenute negli elaborati facenti parte ed allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Contratto:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");

2. le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;

3. il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (Codice dei Contratti pubblici) per quanto applicabile;

4. il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi” e s.m.i., per quanto applicabile;

5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");

6. il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell'11.09.2020 e s.m.i per quanto applicabile e il Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 (Decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 ("Nuovo Codice degli Appalti");

7. D.L. n. 13 del 24.02.2023 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

8. le leggi, i decreti, le circolari ministeriali e gli atti di ANAC vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

9. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

10. norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

11. ogni successiva disposizione di legge e/o regolamento che debba applicarsi ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici;

L'appaltatore Impresa Edile di Mangano Silvestro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

Savona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna altresì ad assicurare e garantire il tempestivo invio dei contratti di subappalto e/o subcontratti ad ARTE Savona, recanti le clausole in materia di tracciabilità finanziaria, le clausole di cui all'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritta da ARTE Savona in data 21.11.2017 con la Prefettura di Savona e la clausola relativa alla piena conoscenza e consapevolezza da parte del subappaltatore del contenuto del Codice Etico disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda www.artesv.it - e all'impegno di rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute a pena di risoluzione del subcontratto per grave inadempimento nel caso di violazioni delle prescrizioni del Codice Etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione.

L'appaltatore si impegna ad osservare tutta la normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e, in proposito, dichiara di avere piena conoscenza e consapevolezza del contenuto del Codice Etico disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda www.artesv.it - e si impegna al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute a pena di risoluzione del contratto per grave inadempimento nel caso di violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione. In particolare, si impegna a rispettare l'art. 15 del Codice Etico di ARTE Savona che prevede il divieto di erogazione di regali, compensi ed altre utilità a favore dei dipendenti dell'Azienda, precisando che tali azioni configurano

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

violazione ai doveri d'ufficio e possono essere sanzionate ai fini del suddetto

Codice.

La disciplina di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali si applica anche ai lavoratori dell'Appaltatore.

Art. 13 bis

Osservanza di leggi e di norme in materia di contratti pubblici PNRR e PNC

L'appaltatore dichiara di aver preso visione e si impegna ad osservare tutta la normativa in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, l'Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

di parità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, l'Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, altresì, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a loro carico nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la documentazione di cui all'art. 47 comma 3 e 3 bis D.L.77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 deve essere prodotta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria.

L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto degli ulteriori obblighi specifici del PNRR previsti all'art. 7 del presente Contratto (rispetto CAM, principi di DNSH e principi trasversali previsti per il PNRR)

Art. 14

Adempimenti antimafia

Si dà atto che non sussiste, salvo l'esito delle verifiche di cui al successivo art. 15, nei

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

confronti dell'affidatario, alcuna delle cause ostative di cui all'articolo 88, comma 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dallo stesso Decreto Legislativo e s.m.i., acquisita agli atti con prot. n° 13426 in data 11.10.2023 e consistente in Comunicazione Antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - BDNA, parte integrante del contratto d'appalto, non materialmente allegata, conservata dalla Stazione Appaltante e controfirmata dalle parti.

Resta fermo tutto quanto disposto dal successivo Art. 15.

Art. 15

“Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritta in data 21.11.2017 - “Intesa per la Sicurezza e regolarità dei cantieri edili della provincia di Savona” sottoscritta in data 6.06.2018 e “Protocollo d’intesa sulla tutela dei lavoratori in termini di sicurezza dell’ambiente di lavoro e di garanzia del livello occupazionale, nonché la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 04.05.2022 tra Regione Liguria e CGIL Liguria, CISL Liguria, UIL Liguria.

L'Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 21.11.2017 (di seguito detto “Intesa di legalità”) e di accettarne integralmente il contenuto come già dichiarato in sede di preventivo.

A.R.T.E. Savona in ottemperanza agli artt. 2 e 3 della suddetta Intesa di legalità e della vigente normativa dovrà acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. 159/2011,

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori (c.d. “white list”) istituiti presso la Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, per i seguenti settori “sensibili” nello svolgimento dei quali le imprese aggiudicatarie dovranno, altresì, garantire la presenza di un organico adeguato:

- Trasporto di materiale a discarica per conto di terzi;
- Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti per conto terzi;
- Guardiania di cantieri;
- Servizi funerari e cimiteriali;
- Ristorazione, gestione delle mense e catering;
- Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

La richiesta di documentazione antimafia dovrà essere effettuata attraverso l'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

L'Appaltatore riconosce ed accetta, in particolare, in virtù dell'art 3 della succitata

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

Intesa, tutto quanto segue:

1) L'appaltatore ha comunicato che non potrà in essere affidamenti di cui all'art. 2 della suddetta Intesa di legalità.

L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'Appaltatore accetta che il contratto sia risolto di diritto a seguito della dichiarazione della Stazione appaltante di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, quando il piano di affidamento o le sue eventuali variazioni non vengano trasmessi.

2) A.R.T.E. Savona ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 159/2011;

3) L'Appaltatore accetta che – in caso di informazioni antimafia interdittive – si avrà l'automatica revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e l'automatica risoluzione del vincolo. A tal fine A.R.T.E. ai sensi dell'art. 2 dell'Intesa di legalità intimerà all'appaltatore - che si impegna sin d'ora ad adempiere - di far valere la risoluzione del subcontratto;

4) Nel caso di automatica risoluzione del vincolo di cui al punto 3), si applicherà una penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.

La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

e subappaltatore o subcontraente e pertanto l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad adempiere.

5) L'appaltatore prende atto ed accetta che ARTE Savona verificherà, pur nel rispetto del principio di non ingerenza, che l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e si impegna a munire gli addetti ai cantieri di tessera di riconoscimento secondo le previsioni dell'art. 5 L. 136/2010; qualora vengano riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza ARTE Savona risolverà il contratto.

L'Appaltatore dichiara altresì di avere piena conoscenza e di accettare quanto previsto dall'intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili della provincia di Savona sottoscritto in data 6.06.2018.

In particolare l'Appaltatore si impegna:

- a conservare presso il cantiere il PSC, il POS, le comunicazioni ed i verbali del CSE e tutta la documentazione inerente la Sicurezza al fine di un pronto rinvenimento in caso di ispezione degli Organi ispettivi;

- a rendersi disponibile, unitamente agli eventuali propri subappaltatori, a ricevere le visite dell'E.S.E- Ente Paritetico per la formazione e la Sicurezza in Edilizia e del RSLT - Responsabile della Sicurezza sul Territorio, finalizzate alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nell'ambito delle finalità formative ed informative precipuamente riconosciute a tali organismi, per gli aspetti di propria competenza e della Cassa edile, finalizzate al controllo della regolarità contributiva prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro;

- ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di

settore e dai relativi accordi integrativi territoriali, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alla cassa edile, nei casi previsti dalle norme vigenti e a rispondere in solido all'osservanza di quanto sopra da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti nell'ambito dei lavori eseguiti ed in relazione alle maestranze impiegate nel cantiere oggetto del presente contratto ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, nonché per quanto attiene le responsabilità solidali previste dall'art. 105 del d.Lgs. n. 50/32016 e s.m.i. (ora art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023) anche in materia di sicurezza (comma 14);

- per le imprese che, nell'ambito del cantiere, svolgono attività non ricomprese nei contratti nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, a ottemperare agli obblighi in materia di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di formazione previsti dal Protocollo compatibilmente con i rispettivi contratti di riferimento;

- ad applicare il Decreto legislativo 17.07.2016 n. 136 recante "Attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014, concernente l'applicazione della direttiva 96771/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica al Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI);

- ad applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

di una prestazione di servizi di cui all'art. 27 comma 1, lettera i) del D.Lgs.

25.07.1988 n. 286 "testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", durante il

distacco, le medesime condizioni di lavoro previsti da disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal CCNL di

riferimento, applicabile ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto

di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile;

- a munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di

fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore

di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa

autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di

riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del T.U. deve

contenere anche l'indicazione del Committente;

- a far effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta ai cantieri

sedici ore di formazione, nonché gli aggiornamenti previsti nel CCNL e

CCPL.

L'Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza del "Protocollo d'intesa

sulla tutela dei lavoratori in termini di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di

garanzia del livello occupazionale, nonché la prevenzione delle infiltrazioni

criminali nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in

data 04.05.2022 tra Regione Liguria e CGIL Liguria, CISL Liguria, UIL

Liguria e di accettarne integralmente il contenuto come da dichiarazioni in

sede di offerta che qui si intendono integralmente richiamate. In particolare,

tra l'altro, l'Impresa appaltatrice e tutte le imprese a qualsiasi titolo coinvolte

nell'appalto (affidatari, subappaltatori) applicano obbligatoriamente i CCNL

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

nazionali e , ove presenti, i contratti territoriali di settore e di II livello, in base alle tipologie delle attività prevalenti oggetto dell'appalto, sottoscritti tra le associazioni di imprese e le OOSS maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'art. 30, comma 4, D. Lgs. 50/2016 (ora art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) .

Ai lavoratori impiegati nei subappalti in attività riconducibili in misura prevalente all'oggetto dell'Appalto deve essere garantita l'applicazione dello stesso contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle Parti firmatarie dell'accordo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i medesimi diritti, le medesime condizioni normative ed economiche, il rispetto di tutti gli obblighi relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro applicate ai lavoratori impiegati dall'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (ora art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

L'Appaltatore conferma la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 (che si allega), con la quale lo stesso si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

(ove del caso)

L'Appaltatore conferma la dichiarazione di equivalenza resa ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 (che si allega), con la quale indica il differente contratto collettivo applicato e si impegna a garantire ai dipendenti le stesse tutele del contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante.

Le medesime tutele normative ed economiche previste dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante devono essere garantite ai lavoratori in

subappalto.

Art. 16

Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 del citato D. Lgs..

Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 17

Subappalto - sub-affidamento

I subappalti e i sub-affidamenti sono regolati dalle norme di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle prescrizioni del bando e disciplinare di gara/lettera invito.

Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, inviandoli tempestivamente alla Stazione Appaltante.

Art. 18

Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori ai sensi della normativa di settore vigente.

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

A.R.T.E. Savona potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Art. 19

Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale

L'Appaltatore:

- ha esibito ai sensi dell'allegato XVII del Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

- ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art 89, comma 1, lett h del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. con i contenuti riportati nell'allegato XV della stessa norma.

Il piano di cui sopra forma parte integrante del contratto di appalto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante.

Le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 della stessa norma, costituiscono causa di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore esonera A.R.T.E. Savona da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a :

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

La proprietà dei rifiuti è in capo all'appaltatore.

Art. 20

Garanzia definitiva

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva del 5% per cento dell'importo dei lavori, percentuale determinata ai sensi dell'art. 117, comma 1 e 53 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e del Decreto Ministero dello sviluppo economico 16.09.2022 n. 193, mediante polizza fideiussoria n. 732058018, rilasciata dalla società Generali Italia S.p.a. per l'importo di Euro 8.000,00 (ottomila/00), e per tutta la durata dei lavori, con

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.

Tale garanzia è parte integrante del contratto, conservata agli atti dalla stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 21

Polizze di assicurazione

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e del Decreto Ministero dello sviluppo economico 16.09.2022 n. 193, ha stipulato una polizza di assicurazione n. 05108293000264 in data 04.10.2023, resa da soggetto idoneo alla stipula, che copre gli eventuali danni subiti da A.R.T.E. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la società Generali Italia S.p.a., con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. L'assicurazione è contratta e le somme sono assicurate, secondo lo schema tipo 2-3 e la Scheda tecnica 2-3 di cui al Decreto Ministero dello sviluppo economico 16.09.2022 n. 193, con le seguenti precisazioni:

Sezione A Partita 1 Opere € 140.600,00

Sezione A Partita 2 Opere preesistenti € 500.000,00

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

Sezione A Partita 3 Demolizione e sgombero € 50.000,00

Sezione B Massimale sinistro: € 500.000,00

Tale garanzia è parte integrante del contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri di comunicazione previsti dal Decreto Ministero dello sviluppo economico 16.09.2022 n. 193 al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività delle coperture assicurative prestate a garanzia del presente contratto di appalto.

Tutte le coperture dovranno essere conformi alle previsioni degli Schemi-tipo del Decreto Ministero dello sviluppo economico 16.09.2022 n. 193, anche per quanto concerne, ove prevista, la clausola che indica il Committente quale assicurato e dunque titolare in proprio del diritto agli indennizzi.

A semplice richiesta del Committente l'appaltatore dovrà dimostrare, entro 5 giorni, di avere effettuato tutto quanto previsto dal contratto di assicurazione, in conformità agli Schemi-tipo, per l'effettiva sussistenza ed il mantenimento in efficacia delle coperture assicurative previste dal presente articolo; in difetto il Committente potrà sospendere i lavori per inadempimento dell'appaltatore; in ulteriore difetto per giorni 30 dalla sospensione il contratto sarà risolto di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore.

Art. 22

Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

Sono parte integrante del contratto d'appalto, materialmente allegati i seguenti documenti :

1) Capitolato Speciale d'Appalto

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

2) Elenco dei Prezzi unitari

3) Computo metrico estimativo

Sono altresì parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione:

1) Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;

2) Relazione generale

3) Relazione specialistica: Verifica e Asseverazione del rispetto del principio DNSH

4) Piano di Sicurezza e di Coordinamento

5) Cronoprogramma e quadro di incidenza della manodopera

6) Relazione tecnica di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM)

7) Tavola 1: Savona Largo Tissoni civ. 6/OMISSIS - inquadramento fabbricato, documentazione fotografica, relazione tecnica, elaborati grafici - Pianta stato attuale, Raffronto, Progetto - Planimetria di dettaglio;

8) Tavola 2: Savona Largo Tissoni civ. 6/OMISSIS - inquadramento fabbricato, documentazione fotografica, relazione tecnica, elaborati grafici - Pianta stato attuale, Raffronto, Progetto - Planimetria di dettaglio;

9) Tavola 3: Savona Largo Tissoni civ. 6/OMISSIS - inquadramento fabbricato, documentazione fotografica, relazione tecnica, elaborati grafici - Pianta stato attuale, Raffronto, Progetto - Planimetria di dettaglio;

10) Tavola 4: Sostituzione impianto ascensore fabbricato di Savona, largo Tissoni civ. 6 - inquadramento fabbricato, documentazione fotografica, relazione tecnica, elaborati grafici;

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

10) Prezzario Regionale della Liguria Opere edili ed Impiantistiche – Edizione

2023 – aggiornamento annuale al 28.12.2022;

11) Piano Operativo di Sicurezza;

12) garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1 e 53 D. Ls. n. 36/2023 e s.m.i. e la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, prestate dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente contratto;

13) documento con cui viene indicata la persona designata a riscuotere;

14) Comunicazione Antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – BDNA (prot. ARTE Savona n. 13426 in data 11.10.2023);

15) dichiarazione contratto collettivo;

16) Ricevuta imposta di bollo.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con A.R.T.E..

Art. 23

Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore richiama espressamente e riconferma integralmente le

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

dichiarazioni di gara rese a corredo dell'offerta relative alla piena conoscenza della natura e condizioni dell'appalto, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di tutti gli elaborati progettuali, della situazione dei luoghi e economica nonché alla remuneratività dell'offerta formulata.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 24

Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore, nel rispetto delle modalità e dei termini del cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, salvo eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d'opera, previa richiesta formulata dall'Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavori o da disposizioni della Direzione Lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Stazione Appaltante un programma esecutivo dettagliato dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

A.R.T.E. si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, nonché di quelli dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 25

Occupazioni temporanee di suolo

L'eventuale occupazione temporanea per l'impianto dei cantieri, per l'installazione dei ponteggi e per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili e aree di privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Tutte le spese inerenti l'occupazione di suolo sono a carico dell'appaltatore.

A.R.T.E. conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore a A.R.T.E. per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

A.R.T.E. si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benessere di A.R.T.E.

Art. 26

Sospensioni o riprese dei lavori

La sospensione e ripresa dei lavori è disciplinata dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 27

Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato dal programma di cui all'art. 37 del presente contratto può richiederne la proroga secondo quanto previsto dall'art. 121, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile unico del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 28

Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro,

dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Art. 29

Danni nel corso dei lavori

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile unico del progetto. Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'impresa affidataria non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

delle cose debba rimanere inalterato, sino a che non sia eseguito

l'accertamento dei fatti.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto

l'impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale

alla presenza di quest'ultima, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Art. 30

Variazioni al contratto e al progetto

Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può provarsi esclusivamente nella stessa forma di tale atto. Le variazioni e addizioni al contratto ed al progetto sono ammesse esclusivamente nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile unico del progetto, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e la rimessa in pristino dei

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Art. 31

Nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori o materiali non contemplati nell'elenco Prezzi allegato al presente contratto e nel Prezzario Regionale della Liguria Opere edili ed Impiantistiche – Edizione 2023 – aggiornamento annuale al 28.12.2022, si determineranno raggugiandoli a quelli di lavorazioni consimili indicate nei suindicati elenchi e, quando sia impossibile l'assimilazione, si ricaveranno totalmente o parzialmente da nuove analisi, effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria. Detti nuovi prezzi dovranno essere approvati dal Responsabile Unico del Progetto.

Art. 32

Revisione prezzi

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

60 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Dette clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Si applica per quanto non previsto l'art. 60 del Codice

Art. 33

Anticipazione

E' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al venti per cento dell'importo contrattuale dell'appalto da erogarsi ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 34

Importo pagamenti in acconto e importo pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, da liquidarsi a seguito della emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori da emettersi il primo al raggiungimento dell'importo

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

loro di € 100.000,00 e il secondo al raggiungimento dell'importo lordo pari ad € 60.000,00. Sull'importo netto progressivo delle lavorazioni verrà applicata la ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori con l'applicazione di tutta la normativa vigente a tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Al termine dei lavori il Direttore dei lavori, in base alle risultanze contabili, redigerà lo stato di avanzamento finale dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo dell'importo netto residuo a consuntivo dei lavori eseguiti al netto delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è subordinato alla costituzione da parte dell'impresa di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo della rata stessa maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo di due anni, trascorsi i quali il collaudo diventa definitivo.

Il rilascio del relativo certificato di pagamento, che avverrà nei termini di cui all'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2,

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

del Codice civile.

Art. 35

Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante bonifico bancario.

Art. 36

Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi ai sensi della vigente normativa.

La misura degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 37

Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 giorni dalla consegna come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L'appaltatore deve ultimare i lavori inerenti gli alloggi nel termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi e in giorni 180 (centottanta) per quanto concerne gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relative alle parti comuni (ascensore), decorrenti dalla data del verbale di consegna, come da cronoprogramma.

Restano salve eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d'opera, previa richiesta formulata dall'Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavori.

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

L'ultimazione dei lavori - con riferimento all'intero appalto - appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Il Direttore dei Lavori può prevedere nel certificato di ultimazione lavori l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore a quello rispetto ai termini assegnati dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il responsabile unico del progetto può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Art. 38

Penali e Premio di Accelerazione

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 0,6 per mille (zerovirgolaseiper mille) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello 0,6 per mille (zerovirgolaseiper mille) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

L'Appaltatore è soggetto alla penale dello 0,6 per mille (zerovirgolaseiper mille) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo ai sensi dell'art. 47, comma 6, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 e al comma 3-bis del medesimo art. 47, previsti dall'art. 13-bis del presente contratto d'appalto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al venti per cento dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Tutte le penali sono pattuite con salvezza del risarcimento, in aggiunta,

dell'eventuale maggior danno cagionato al Committente.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori le penali sono applicate dal responsabile unico del progetto in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile unico del progetto, del certificato di regolare esecuzione. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato all'art. 37 del presente contratto d'appalto, la Stazione Appaltante riconosce a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo un premio di accelerazione pari al 0,6 per mille (zerovirgolaseipermille) dell'importo del contratto per ogni giorno di anticipo sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, nei limiti delle risorse disponibili alla voce imprevisti del quadro economico di collaudo dell'intervento.

Art. 39

Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

registro è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Art. 40

Proprietà degli oggetti trovati

La proprietà degli oggetti trovati è stabilita secondo le disposizioni di cui all'art. 35 del C.G.A.

Art. 41

Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Appaltatore, che è tenuto a gestirli in conformità al contratto ed al progetto, laddove se ne preveda il reimpiego, ed in ogni caso in base alla legge, anche ed in special modo per i profili di tutela ambientale.

Art. 42

Avviso ai creditori

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori il Responsabile unico del progetto procede con l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 16 Allegato II . 14 del Codice.

Art. 43

Conto Finale – Collaudo

Il conto finale verrà redatto dalla D.L. entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso nel termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 28 Allegato II.14 del D. Lgs. n.36/2023.

Il certificato di collaudo/regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui all'art. 20 Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 44

Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 45

Accordo bonario su riserve di importo notevole

Ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

cui ai commi da 2 a 6 dello stesso articolo.

Art. 46

Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. A.R.T.E. Savona attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le modalità e conseguenze di cui allo stesso art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Vengono fatte salve tutte le ipotesi di risoluzione previste dalla vigente normativa e dagli artt. 15 e 19 del presente contratto.

Art. 47

Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. saranno deferite al Giudice Ordinario, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Savona.

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo/regolare esecuzione.

Art. 48

Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori e di pubblicazione del bando

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro ai sensi del

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e dell'Allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1 comma 1/bis del DPR 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli secondo le tariffe vigenti sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo e Risoluzione Min. Finanze 27 marzo 2002 n. 97/E.

Art. 49

Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, le spese generali di cui all'art 31 comma 4 del Allegato I.7 del Codice, già ricomprese nel prezzo dei lavori e gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 50

Controlli di A.R.T.E. Savona

A.R.T.E. rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

D. Lgs. 36/2023 e relativi Allegati e nel Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile

2008 n. 81 , e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile Unico del progetto: geom. Maurizio Noli;

Responsabile dei lavori : geom. Maurizio Noli;

Coordinatore sicurezza fase esecuzione : geom. Mauro Ariani;

Direttore dei lavori: arch. Tiziana Diana;

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite da A.R.T.E. nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 51

Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 53 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e art. 225, comma 2 D. Lgs. 36/2023 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Art. 52

Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, che si ritengono anche eventualmente prevalenti sulle norme del presente contratto.

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. sarà conservato agli atti di ARTE e soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese, in tal caso, saranno a carico del richiedente.

L'Appaltatore

A.R.T.E. Savona

Art. 53

Clausole particolarmente onerose

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto o facenti parte integrante del contratto pur non allegati, e specialmente del Capitolato Speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre al contratto e al Capitolato Speciale, come pure i disegni e tutti gli altri elaborati allegati al contratto o comunque facenti parte dello stesso dichiara di voler approvare in modo

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

Art. 7 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili

Art. 12 - Disciplina e buon ordine del cantiere

Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme

Art. 13 bis - Osservanza di leggi e di norme in materia di contratti pubblici

PNRR e PNC

Art. 15 - “Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici”

sottoscritta in data 21.11.2017 - “Intesa per la Sicurezza e regolarità dei cantieri edili della provincia di Savona” sottoscritta in data 6.06.2018 e

“Protocollo d’intesa sulla tutela dei lavoratori in termini di sicurezza

dell’ambiente di lavoro e di garanzia del livello occupazionale, nonché la

prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti di lavori,

servizi e forniture” sottoscritto in data 04.05.2022 tra Regione Liguria e CGIL

Liguria, CISL Liguria, UIL Liguria.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

Art. 17 - Subappalto - Sub-affidamento

Art. 18 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

Art. 19 - Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale

Art. 22 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

Art. 23 - Conoscenza delle condizioni di appalto

Art. 24 - Programma di esecuzione dei lavori

Art. 25 - Occupazioni temporanee di suolo

Art. 26 - Sospensioni o riprese dei lavori

Art. 29 - Danni nel corso dei lavori

Rep. n. 7847 del 06.11.2023

Art. 31 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Art. 32 - Revisione prezzi

Art. 37 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

Art. 38 - Penali e premio di accelerazione

Art. 39 - Forma e contenuto delle riserve

Art. 41 - Proprietà dei materiali di demolizioni

Art. 43 - Conto Finale - Collaudo

Art. 44- Difetti di costruzione

Art. 47 - Controversie

Art. 48 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori e di pubblicazione del bando

Art. 49 Oneri a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'appaltatore dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente le suddette clausole.

La doppia sottoscrizione digitale del documento è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e per specificamente approvare le clausole particolarmente onerose di cui all'art. 53 del presente contratto.

F.to L'Appaltatore

F.to A.R.T.E Savona